

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7058 del 2017, proposto da Linu Joy, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Trucco, domiciliato presso la Segreteria della Sez. III del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Ministero dell'Interno - Questura Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
U.T.G. - Prefettura di Torino non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 226/2017, resa tra le parti, di reiezione del ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino prot. nr. 1208/2015 emesso in data 28 dicembre 2015 e notificato in data 20 gennaio 2016 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l'Avvocato Irene Marucco su delega di Lorenzo Trucco e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La ricorrente Linu Joy, infermiera professionale, è entrata nel territorio dello Stato nel 2011 con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. r bis T.U. 286/98 per lavoro subordinato presso "Nuove Frontiere Lavoro S.P.A." con sede in Santa Brigida 51 Napoli. Nel 2014 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato da un'anziana signora bisognosa di cure e assistenza di tipo infermieristico. In data 20 gennaio 2015 la ricorrente, odierna appellante, ha presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno. Con il provvedimento oggetto di impugnazione in primo grado, la Questura di Torino ha respinto suddetta istanza poiché, in forza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della suindicata disposizione, la sig. Joy avrebbe potuto svolgere l'attività infermieristica solo presso strutture pubbliche o private. L'attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro domestico, viceversa, non poteva essere considerata utile ai fini del rinnovo.

Ritenendo illegittimo suddetto provvedimento, la ricorrente proponeva innanzi al TAR Piemonte che lo rigettava, ritenendolo infondato. Secondo i giudici di prime cure, tale tipo di permesso di soggiorno, che consente l'ingresso in soprannumero, viene rilasciato in ragione di un particolare tipo di rapporto di lavoro e pertanto il suo rinnovo è consentito solo ove si rispettino condizioni analoghe a quelle poste a base dell'originario provvedimento e quindi "solo se il richiedente sia in grado di dimostrare che continua a svolgere l'attività che aveva consentito il primo ingresso". Avverso suddetta pronuncia, la ricorrente ha proposto appello innanzi a codesto Consiglio per chiederne l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione di legge, carenza di motivazione; ingiustizia manifesta. Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure si sarebbe basato esclusivamente sulla lettera della norma senza considerare il peculiare contesto lavorativo che vede la stessa sig. Joy lavorare presso un soggetto privato, ma

svolgendo di fatto una specifica assistenza infermieristica. In ogni caso, essendo la ricorrente soggetto che ha svolto regolare attività lavorativa, con prestazioni continuative ormai da diversi anni, la stessa avrebbe comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di attesa occupazione, ai sensi dell'art. 22 c. 11 d.lgs. 286/98, alla pari delle altre categorie di lavoratori subordinati. Allo stesso modo, avendo svolto attività lavorativa per più di cinque anni e possedendo i requisiti retributiva, la sig. Joy si troverebbe nella condizione di poter usufruire del permesso di lungo soggiorno UE, ai sensi dell'art. 9 d.lgs 286/98. Inoltre, poiché la ricorrente risulta pienamente integrata nel tessuto sociale ed economico del Paese, l'esecuzione del provvedimento inciderebbe negativamente sulla vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infine, la ricorrente ritiene comunque che, facendo riferimento agli elementi di integrazione, la fattispecie in esame potrebbe rientrare nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 5 del T.U. Immigrazione, stante la voluta genericità della norma che prevede il rilascio del titolo di soggiorno laddove ricorrano "seri motivi, di carattere umanitario".

Si è costituita l'amministrazione resistente che, con memoria, ha ritenuto pienamente conforme la sentenza impugnata alla normativa vigente, ribadendo in tal modo la piena legittimità del provvedimento di diniego.

Con ordinanza cautelare n. 4686/2017 la Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata ai fini della valutazione della concessione del permesso per attesa occupazione.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I. L'appello è in parte fondato per come di seguito precisato.

II. La sentenza oggetto di gravame ha correttamente richiamato la normativa in materia al caso di specie. A tal proposito oltre che l'art. 27, comma 1, lett. r-bis) del T.U. Immigrazione, preme richiamare il comma 23 dell'art. 40 del d.p.r. 349/99 il

quale, facendo riferimento ai titoli di soggiorno rilasciati in casi particolari ai sensi dello stesso art. 40 del d.p.r. e dell'art. 27 comma 1, lett. r-bis) del T.U., statuisce in modo cristallino che *“il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5”*. Nel caso di specie, il lavoro svolto dalla ricorrente, non è assimilabile a quello per cui le era stato rilasciato il permesso di soggiorno, ovverossia *“infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private”* (art. 27, comma 1, lett. r-bis) del T.U. Immigrazione). Per quanto l'assistenza svolta possa essere di tipo infermieristico, tale attività, svolta presso un soggetto persona fisica non è configurabile, per definizione, quale attività svolta presso strutture sanitarie.

II. Ciò posto, tuttavia, occorre esaminare la possibilità di ottenere, come auspicato da parte appellante un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del T.U. Immigrazione, ovvero un permesso per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del medesimo T.U. .

È necessario far riferimento, in primo luogo, all'art. 22 comma 11 del T.U., che di fatto non esclude espressamente la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione per i casi di cui all'art. 27, comma 1 lett. r-bis, al contrario di quanto accade ad esempio per i lavoratori stagionali: *“[...] Il lavoratore straniero in*

*possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.* Inoltre, è lo stesso comma 23 dell’art. 40 del d.p.r. 349/99 a stabilire “*che si applicano nei loro confronti (dei lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis) l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento”.* Dal combinato disposto di tale disposizioni emerge che il legislatore non ha inteso escludere in tale ipotesi, fra le quali rientra quella di cui al caso di specie, la possibilità di poter richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Sotto tale profilo l’appello può essere accolto, poiché la particolarità della fattispecie, inerente una straniera da lungo tempo soggiornante in Italia ed inserita nel contesto lavorativo, avrebbe richiesto una specifica valutazione in tale senso.

III. Quanto sin qui evidenziato appare sufficiente ai fini del parziale accoglimento del gravame.

Pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere accolto il ricorso di primo grado e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento 1208/2015, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie – nei limiti di cui in motivazione - e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 226/2017, annulla il provvedimento n. 1208/2015.

Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO